



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle

OO.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria

OO.SS. del Comparto Funzioni Centrali

OO.SS. della Dirigenza Penitenziaria

OO.SS. della Dirigenza Area I

Oggetto: Bozza nuovi criteri e modalità per l'assegnazione degli alloggi di servizio in uso a questa Amministrazione.

Si trasmette la bozza relativa ai nuovi criteri e alle modalità per l'assegnazione degli alloggi di servizio, da recepire in un apposito PDG, ai sensi dell'art.6 del DPR314/06.

Eventuali osservazioni o contributi dovranno pervenire entro il 20 novembre p.v. all'indirizzo di posta elettronica alloggidemaniaiservizio.dgrisorse.dap@giustizia.it e per conoscenza all'indirizzo relazionisindacali.dgpr.dap@giustizia.it.

IL DIRIGENTE



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

BOZZA NUOVI CRITERI E MODALITA' ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO

A. TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini della definizione delle graduatorie relative alle candidature per l'assegnazione, a titolo oneroso, degli alloggi di servizio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 314/ 2006 disponibili nel territorio di competenza, le apposite Commissioni per la valutazione delle domande istituite presso ciascun Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria si atterrano ai criteri di seguito indicati.

1. Anzianità complessiva di servizio.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0,25
L'anzianità di servizio è calcolata dalla data di assunzione (nei ruoli) nell'Amministrazione penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali.

2. Anzianità di sede.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

sede di servizio ove è ubicato l'immobile posto a bando, punti 0,50;
sede di servizio distante entro i 50 km da dove è ubicato l'immobile posto a bando, punti 0,25.

L'anzianità di sede è calcolata dalla data di immissione in servizio nella sede di assegnazione e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita e congedo straordinario.

3. Composizione del nucleo familiare (oltre al titolare).

Per ogni componente convivente: punti 0,50 incrementati di ulteriori punti 1,00 se trattasi di convivente a carico.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o conviventi more uxorio e dai figli legittimi, o naturali riconosciuti, e dai figli adottivi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado a condizione che la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di pubblicazione del bando. Alla medesima condizione possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, quando la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

4. Presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili.

Per ogni disabile, portatore di handicap accertato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente nel nucleo familiare prima della data di pubblicazione del bando, è attribuito il seguente ulteriore punteggio:

- a) persona con handicap (art. 3, comma 1, Legge n. 104/1992), con grado di ascendente o discendente (compreso richiedente, coniuge/convivente): punti 1,50
- b) persona con handicap (art. 3, comma 1, Legge n. 104/1992), con differente grado di parentela rispetto alla voce a): punti 0,75
- c) persona con handicap superiore ai 2/3 (art. 21 Legge n. 104/1992): punti 1,50
- d) persona con handicap con annotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), con grado di parentela di ascendente o discendente (compreso richiedente, coniuge/convivente): punti 3,50
- e) persona con handicap (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), con differente grado di parentela rispetto alla voce d): punti 1,50

A parità di punteggio complessivo prevarrà la maggiore anzianità di sede; a parità di anzianità di sede prevarrà il maggior punteggio conseguito con riferimento al punto 3 (composizione del nucleo familiare).

A parità di punteggio di cui al punto 3, prevarrà il maggior punteggio di cui al punto 4 (presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili).

A parità di punteggio di cui al punto 4, prevarrà la situazione economica documentata tramite l'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

5. Punteggio situazione reddituale isee.

- 1) da 0 a 8000 euro punteggio 8;
- 2) da 8001 a 11000 euro punteggio 7;
- 3) da 11001 a 14000 euro punteggio 6;
- 4) da 14001 a 17000 euro punteggio 5;
- 5) da 17001 a 20000 euro punteggio 4;
- 6) da 20001 a 23000 euro punteggio 3;
- 7) da 23001 a 26000 euro punteggio 2;
- 8) da 26001 a 29000 euro punteggio 1;
- 9) oltre i 29001 punteggio 0.

B. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

§1. Nell'ottica di un decentramento funzionale coerente con la dimensione "territoriale" dei beni gestiti, ai fini di una più efficace ed efficiente gestione amministrativa dei procedimenti relativi alla concessione in uso degli alloggi demaniali di servizio di cui all'art. 6 del D.P.R.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

n. 314/2006, la competenza in merito alle procedure di assegnazione delle unità abitative de quo è attribuita ai Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria che si avvalgono, ai fini della valutazione delle domande, della verifica dei titoli e della formazione delle relative graduatorie, delle Commissioni di cui all'art. 6, comma 5, del citato D.P.R., che dovranno procedere con solerzia entro e non oltre entro 30 giorni dall'espletamento del Bando, alla stipula della graduatoria. I Provveditorati regionali esercitano, altresì, nel distretto di competenza, poteri di vigilanza in ordine alla corretta gestione e fruizione degli alloggi di servizio secondo le direttive e le linee di indirizzo definite dal Dipartimento.

§2. Attesa la necessità di salvaguardare l'adeguato utilizzo del patrimonio immobiliare in uso all'amministrazione e soddisfare le esigenze abitative del personale, le direzioni che amministrano gli alloggi demaniali di pertinenza provvedono a mettere a concorso, entro 30 giorni, gli alloggi di servizio di volta in volta resi disponibili mediante pubblicazione di apposito bando.

Il bando, contenente indicazioni in merito agli estremi identificativi, la tipologia e la consistenza dell'alloggio, la misura del canone da applicare, le condizioni di partecipazione ed i criteri di assegnazione, è portato a conoscenza del personale in forza presso la struttura mediante affissione nella bacheca dell'istituto, per un periodo non inferiore a 15 giorni; della emanazione del bando deve essere altresì data notizia al personale assente a qualsiasi titolo.

Il bando è inoltre trasmesso agli eventuali altri uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria siti nell'ambito comunale per consentire al personale interessato ivi in servizio la partecipazione alle procedure e, per i provvedimenti di competenza, al Provveditorato Regionale.

Al fine di consentire alla apposita Commissione istituita presso il Provveditorato Regionale la valutazione delle istanze presentate e l'attribuzione del relativo punteggio, le domande presentate devono essere corredate dalla dichiarazione circa la assenza di cause di esclusione e dalla documentazione attestante il possesso dei titoli vantati.

Al riguardo si chiarisce che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 74 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificati ex art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le attestazioni circa il possesso dei titoli di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere prodotte dagli interessati esibendo le relative autocertificazioni e/ o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), ivi compresa la "qualità di vivenza a carico", che dovrà essere autocertificata dal soggetto convivente per il quale si richiede l'applicazione del punteggio ulteriore di punti 1,00. Nell' ipotesi in cui tale soggetto sia minore di anni 18, la suddetta autocertificazione dovrà essere resa dall' esercente la patria potestà o tutela.

La normativa sopra richiamata non trova applicazione per le certificazioni sanitarie; conseguentemente, l'eventuale stato di handicap di componenti il nucleo familiare dovrà



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

essere comprovato mediante allegazione, in originale o copia conforme, del verbale di accertamento di handicap rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.

Sulla base della graduatoria formata dalla Commissione, il Provveditore adotta il provvedimento di concessione da notificare all'interessato; nel medesimo provvedimento, o con atto a parte che dovrà essere sottoscritto dal concessionario per accettazione, sono stabilite le condizioni per l'uso dell'alloggio.

Sulla base degli atti sopra menzionati, la direzione della struttura penitenziaria cui è annesso l'alloggio procede alla immissione dell'assegnatario nel possesso dell'alloggio mediante redazione del verbale di consegna ed assicura gli adempimenti connessi agli obblighi di comunicazioni agli uffici territoriali dell'Agenzia del demanio previsti all'art. 11 del D.P.R. n. 314/2006.

C. CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 314/2006 è escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il personale che, pur vantando titolo, dispone di abitazione in proprietà o in usufrutto, o è assegnatario di alloggio in cooperativa o concesso da istituto autonomo case popolari o da altro ente pubblico o amministrazione dello stato, ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 Km dal confine comunale.

E' altresì escluso il personale il cui coniuge non legalmente separato, o figlio vivente a carico, si trovi nelle medesime condizioni. Tale causa di esclusione si estende a tutti i componenti iscritti allo stato di famiglia valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 3 lettera A del presente decreto.

La titolarità, a titolo di concessione in uso, di alloggio di servizio dell'amministrazione penitenziaria non preclude la possibilità di partecipare alle procedure per l'assegnazione di eventuali diverse unità abitative messe a bando, previo impegno a rilasciare con immediatezza l'alloggio già in concessione in caso di assegnazione del nuovo alloggio a concorso; il predetto sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai nuovi partecipanti; l'alloggio lasciato libero è disponibile per una ulteriore assegnazione. Alla scadenza il personale che ha usufruito dell'alloggio di servizio potrà partecipare al nuovo bando, ma sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai nuovi partecipanti.

D. DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 314/2006, la concessione, a domanda, di alloggio di servizio a titolo oneroso ha una durata di anni quattro a decorrere dalla data di



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

immissione in possesso dell'alloggio, risultante dal verbale di consegna dell'alloggio, che dovrà comunque intervenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. Il concorrente che non prenda possesso dell'alloggio nel termine sopra indicato è considerato rinunciatario.

Alla scadenza dei quattro anni, la concessione può essere rinnovata per ulteriori quattro anni in costanza dei requisiti posseduti all'atto dell'assegnazione e/ o di aggravamento delle condizioni del nucleo familiare (punti 3 e 4 lettera A); allo scopo, l'assegnatario è tenuto ad avanzare richiesta di rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza del termine della concessione, autocertificando la permanenza dei titoli che hanno dato luogo alla concessione od il possesso di titoli ulteriori.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 314/ 2006, la concessione non può comunque eccedere il termine complessivo di otto anni; in presenza di documentate particolari esigenze personali e familiari, quali, a titolo esemplificativo, la sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermità di un convivente, il previsto trasferimento ad altra sede, la prossimità del collocamento a riposo, essa può essere prorogata per un ulteriore biennio, non rinnovabile.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare in ogni momento alla concessione restituendo l'alloggio nella disponibilità dell'amministrazione.

Oltre che in conseguenza della scadenza del termine di durata, il rapporto di concessione cessa nei seguenti casi:

- a. impiego dell'alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione, quale, a titolo esemplificativo, il mutamento della destinazione dell'alloggio o il suo utilizzo in violazione di quanto stabilito nella concessione;
- b. concessione dell'alloggio in uso a terzi;
- c. sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione. Sono da intendersi assorbite nella fattispecie in esame le ipotesi di decesso del concessionario, collocamento a riposo o comunque cessazione dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, trasferimento ad altra sede di servizio o comando presso altre Amministrazioni, nonché la sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 314/ 2006; sospensione dal servizio da almeno 6 mesi; distacco a vario titolo per un periodo superiore a mesi 6;
- d. mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini; ai fini della individuazione degli oneri accessori si rinvia all'art. 8 del D.P.R. n. 314/2006.

Fatti salvi gli ulteriori effetti di natura penale, civile ed amministrativa conseguenti al rilascio di false dichiarazioni e/o produzione di falsi documentali, costituisce altresì causa di decadenza dalla concessione e dalla posizione acquisita in graduatoria l'accertato conseguimento delle stesse sulla base di dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

i Provveditorati regionali provvedono, pertanto, ad attivare i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti dei candidati, avendo cura di comunicare alla Direzione Generale del personale e delle risorse, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 314/2006, l'eventuale sussistenza di cause di decadenza dalla concessione.

In presenza dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca previsti dall'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse, la concessione può inoltre essere revocata, assicurando al destinatario del provvedimento soggetto a riesame l'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento previsti dalla legge n. 241/1990.

In caso di decadenza dalla concessione o di revoca della stessa, si applicano, ai fini del rilascio dell'immobile, le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 314/2006. Per tutto il periodo di occupazione dell'alloggio oltre il termine della concessione e fino alla data dell'effettivo rilascio, l'occupante è tenuto al pagamento di una indennità di occupazione "sine titolo" corrispondente al canone, calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia dell'Entrate, ed agli oneri accessori.

E' abrogata ogni precedente direttiva in contrasto con le presenti disposizioni.